



COMUNE DI ORCLANO PISANO

PROVINCIA DI PISA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI E VANTAGGI
ECONOMICI**

Approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 26.03.2007

Esecutivo dal 26.03.2007

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il Comune di Orciano Pisano favorisce, valorizza e sostiene le forme associative mediante erogazioni di contributi e vantaggi economici, anche sottoforma di concessione in uso di beni e servizi, secondo i criteri stabiliti negli articoli successivi.

Le attività o gli interventi, nei limiti delle risorse previste in bilancio, devono rispondere imprescindibilmente ai fini generali del Comune fissati dalla legge e dallo Statuto, nonché agli atti di programmazione approvati dal Consiglio Comunale.

ART. 2
SOGGETTI BENEFICIARI

La concessione dei benefici, di cui al presente regolamento, può essere disposta a favore di persone fisiche, enti, associazioni, comitati e altre istituzioni di carattere pubblico e/o privato, riconosciute o non riconosciute quando esercitano la loro attività a favore della popolazione residente, collaborino alla conduzione di un servizio o di una attività di interesse comunale ovvero attuino interventi di solidarietà locale, nazionale o internazionale a favore di popolazioni e paesi in situazioni di bisogno.

ART. 3
SETTORI DI INTERVENTO

Il Comune di Orciano Pisano può intervenire, per le finalità e con gli strumenti di cui all'art. 1, a favore dei soggetti che operano nei seguenti settori:

- politiche sociali, cooperazione e solidarietà;
- politiche educative, formative e per la prima infanzia;
- sport, ricreazione e tempo libero;
- politiche giovanili;
- sviluppo economico e valorizzazione prodotti tipici;
- cultura, turismo e promozione dell'immagine del Comune di Orciano Pisano;

ART. 4
CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI

Il Comune di Orciano Pisano opera il trasferimento di risorse finanziarie e di benefici economici ai soggetti di cui all'art. 2 per:

- a) la realizzazione di singole iniziative o progetti;
- b) il sostegno ad attività, realizzate in maniera continuativa, sia autonomamente che in diretta collaborazione con l'Amministrazione Comunale

I contributi e i vantaggi economici non possono essere attribuiti a scopo di lucro.

Saranno privilegiati i progetti, le iniziative e le attività che terranno in considerazione i seguenti principi guida:

- realizzate da soggetti residenti o aventi la sede nel territorio comunale;
- rese da associazioni iscritte all'Albo Regionale del Volontariato o all'Albo Regionale dell'Associazionismo;
- indirizzate al potenziamento, qualificazione ed integrazione tra scuola e territorio;
- indirizzate al potenziamento e la qualificazione del ruolo formativo dell'attività sportiva;
- finalizzate alla crescita culturale e turistica della comunità e del territorio;

- rivolte alla valorizzazione delle tradizioni locali civili e religiose;
- finalizzate all'aggregazione giovanile;
- che perseguano interessi a carattere generale con particolare riferimento ai valori sociali e di solidarietà.

ART. 5

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I benefici previsti dal presente regolamento sono concessi dietro presentazione della relativa richiesta. Le domande possono essere presentate durante tutto l'anno solare; tuttavia, in considerazione che la concessione di contributi e vantaggi economici può comportare una riconsiderazione delle risorse stanziare in bilancio, le domande dovranno essere presentate preferibilmente entro il mese di giugno per iniziative che s'intende svolgere nel secondo semestre dell'anno e entro il mese di dicembre per iniziative che s'intende svolgere nel primo semestre dell'anno successivo.

Fermo restando quanto sopra, in caso di rilevanza, urgenza o non programmabilità, le domande devono comunque essere presentate almeno 30 giorni prima la svolgimento delle stesse, fatto salvo, per l'erogazione del beneficio, le disponibilità di bilancio.

Nell'ipotesi in cui siano previsti, anche da altre norme regolamentari comunali, contributi a privati, la corresponsione del contributo non può mai essere anteriore a quella della domanda, e, anzi decorre dal mese successivo a quello di presentazione.

ART. 6

MODALITA' PER LA RICHIESTA

La domanda, sottoscritta da soggetto che ne abbia titolo (per enti, associazioni, comitati colui che le rappresenta legalmente), deve riportare le, tra le altre, le seguenti indicazioni:

- descrizione e indicazione delle finalità perseguite con l'iniziativa, attività o progetto;
- eventuale presenza di contributi o altre forme di sostegno economico da parte di altri soggetti pubblici o privati con il relativo ammontare;
- ammontare del sostegno economico richiesto;
- indicazione del nominativo della persona abilitata alla riscossione, ovvero indicazione dell'intestazione e del numero di conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento;
- l'impegno da parte del soggetto richiedente a provvedere ad adeguata pubblicità del finanziamento comunale;
- dichiarazione ex art. 28 DPR 600/1973;
- ove necessario, dichiarazione di avvenuta richiesta di rilascio delle eventuali autorizzazioni amministrative o presentazione di DIA necessarie per svolgere l'attività per cui è richiesto il beneficio.

Alla domanda dovrà essere allegato:

- copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento;
- copia di documento di riconoscimento in corso di validità.

ART. 7

ASSEGNAZIONE

La misura del contributo sarà assegnato come segue:

- per lo svolgimento di singole iniziative e attività la misura del contributo di norma non potrà superare il 50% dei costi sostenuti, al netto di tutte le entrate;

- per il sostegno ad attività realizzate, anche in maniera continuativa, sia autonomamente che in diretta collaborazione con l'Amministrazione Comunale, il contributo sarà commisurato alla valenza e all'interesse che l'attività riveste per la comunità locale e potrà coprire anche per intero i costi sostenuti;
- per i contributi a privati previsti in altri atti regolamentari comunali, l'ammontare deve essere determinato preventivamente dalla Giunta Comunale.

Le domande di richiesta benefici, sono istruite dal responsabile dell'Area competente in materia che, tenuto conto degli indirizzi delineati dal Consiglio Comunale, delle risorse messe a disposizione in bilancio o in singoli atti della Giunta Comunale, dei criteri di cui al precedente art. 4, provvede ad assumere la determinazione di assegnazione del beneficio.

Il responsabile dell'Area competente, decide anche quali sono i soggetti e le iniziative da escludere dall'assegnazione dei benefici per mancanza dei requisiti richiesti, ovvero per mancanza di fondi di bilancio. Di tale esclusione deve essere data idonea motivazione.

La concessione dei benefici non conferisce diritto ad altre future erogazioni, né aspettative di continuità per gli anni successivi.

In caso di concessione in uso di beni mobili od immobili, può essere richiesto il versamento di un deposito cauzionale.

ART. 8 EROGAZIONE

L'erogazione dei benefici avviene, dopo la realizzazione dell'iniziativa, attività o progetto.

In caso di richiesta motivata, la liquidazione delle somme spettanti può essere ripartita in due distinte quote: la prima, sino ad un massimo del 50%, ad inizio dell'attività, la seconda a conclusione.

La liquidazione avviene, di norma, entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione di cui all'art. 9 del presente regolamento.

ART. 9 RENDICONTAZIONE

Per dar corso alla liquidazione del saldo deve essere presentata la relativa richiesta con allegata la seguente documentazione:

- relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti;
- per richieste di contributo inerenti la realizzazione di singole iniziative, progetti, attività, anche realizzate in modo continuativo: dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio - ai sensi del D.P.R. 445/00 - contenente il prospetto delle spese effettivamente sostenute, e prospetto delle entrate comprensive delle erogazioni o sponsorizzazioni ottenute da altri enti pubblici o privati;
- ove necessario, dichiarazione di avvenuto rilascio delle autorizzazioni amministrative per svolgere l'attività per cui è richiesto il beneficio laddove previsto, ovvero dichiarazione attestante il mancato diniego allo svolgimento dell'attività in caso di presentazione di DIA.

Tale documentazione dovrà essere presentata in tempi ragionevoli e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'iniziativa si è svolta.

ART. 10 CONCESSIONE IN USO DI BENI MOBILI, IMMOBILI, SERVIZI

Il Comune può concorrere alla realizzazione di iniziative e attività anche con la concessione dell'uso temporaneo di beni mobili e immobili, impianti e attrezzature di proprietà comunale in aggiunta o sostituzione del contributo finanziario.

Nella domanda, il soggetto richiedente deve indicare, il tipo e le finalità dell'iniziativa, le date di inizio e termine per l'uso dei beni.

Della consegna, il responsabile dell'Area competente, dovrà darne atto mediante compilazione di apposito verbale.

In qualsiasi momento il Comune, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, potrà revocare, motivandola, la concessione all'uso temporaneo dei beni mobili ed immobili, impianti ed attrezzature.

ART. 11 DECADENZA DAI BENEFICI

Decadono dai benefici concessi i soggetti che:

- non forniscono la documentazione completa di cui all'art. 9;
- non realizzino l'attività, iniziativa o progetto per cui è stato richiesto il beneficio o la realizzino senza tenere conto degli interessi pubblici da perseguire;
- impieghino le somme concesse violando il vincolo di destinazione;
- sia resa una dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 75 D. Lgs. 445/00.

Qualora sia già stato provveduto a liquidare una quota parte della somma spettante, ricorrendo le condizioni sopra esposte, il responsabile competente dichiara la decadenza del beneficio e attiva le procedure per il recupero di quanto già erogato. La dichiarazione di decadenza può essere considerata causa ostativa alla concessione di nuove provvidenze economiche.

ART. 12 CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

Il Comune resta estraneo a qualunque rapporto di obbligazione che si venga a costituire fra i beneficiari e soggetti terzi.

Il Comune non si assume alcuna responsabilità circa l'organizzazione e lo svolgimento delle attività, iniziative o progetti finanziati, né responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei beni dati in concessione.

Quando è prevista un'attiva collaborazione dell'Amministrazione Comunale alla gestione delle attività, la responsabilità e i compiti del Comune, possono essere regolati con apposito disciplinare.

ART. 13 PUBBLICITA' DA PARTE DEI BENEFICIARI

Tutti i soggetti che ricevono da parte del Comune di Orciano Pisano il patrocinio o vantaggi di qualsiasi genere per lo svolgimento di iniziative, attività o progetti, sono tenuti a far risultare dagli atti e dagli altri mezzi di promozione il contributo di collaborazione del Comune.

ART. 14 INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DI PRIVATI PER PARTICOLARI NECESSITA'

Il Comune può effettuare interventi straordinari di natura economica a copertura di particolari necessità di carattere eccezionale e di natura sanitaria o comunque ad essa correlate, finalizzate al recupero anche psicologico dell'individuo. In particolare, possono essere oggetto di corresponsione di

un contributo: l'acquisto di parrucche, l'effettuazione di cure tricologiche in seguito a terapie antitumorali; il soggiorno in strutture ricettive (non superiori a 2 stelle) per l'assistenza ai familiari degenti in ambiti ospedalieri per gravi motivi di salute che necessitino dell'assistenza familiare permanente ovvero per lunghe degenze fuori dal territorio regionale.

Il contributo non può essere erogato per l'assistenza prestata da terzi sia a titolo gratuito che oneroso, né in caso di interventi chirurgico-plastici effettuati per finalità esclusivamente di tipo estetico.

L'intervento del Comune a titolo di contributo una tantum avviene su richiesta motivata e documentata dell'interessato o di un suo familiare. La domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno ed è evasa dal Responsabile di Area competente entro 60 giorni, nei limiti del budget assegnato per tale finalità. La liquidazione del contributo avviene per il 50% al momento dell'emissione del provvedimento di assegnazione del contributo e per il restante 50% previa presentazione della documentazione fiscale che dimostri la spesa complessiva sostenuta.

Il contributo assegnato per ciascuna richiesta non potrà eccedere il 50% della spesa sostenuta documentata e comunque non potrà essere superiore ad € 500,00.

Decade dal beneficio il soggetto che non fornisca la documentazione prevista dalla presente norma e/o renda una dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 75 D. Lgs. 445/00.

La decadenza, dichiarata dal Responsabile dell'Area competente con apposito provvedimento, comporta il recupero del contributo eventualmente già liquidato.

ART. 15 ALBO DEI BENEFICIARI

Al fine rendere pubbliche tutte le provvidenze di natura economica erogate nel corso dell'anno, l'Ufficio Segreteria rende noti i beneficiari attraverso apposito albo pubblicato sul proprio sito web e all'albo pretorio entro il 30 aprile di ogni anno contenente:

- nome e indirizzo del beneficiario;
- importo del contributo liquidato nell'anno precedente;
- disposizione di legge o di regolamento, in base alla quale la concessione è stata effettuata.

ART. 16 NORME FINALI

Altri regolamenti comunali possono prevedere l'erogazione di sussidi e ausili finanziari. In tal caso, per quanto compatibili si applicano le norme del presente regolamento. In ogni caso deve esserne data pubblicità secondo le modalità di cui all'art. 15 del presente regolamento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle vigenti norme di legge.